

**Misure per la definizione degli schemi dei bandi relativi alle gare cui sono tenuti i concessionari autostradali
ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera g), del d.l. 201/2011**

Misura	Punto	Citazione del testo da modificare/integrare	Inserimento del testo modificato/integrato	Breve nota illustrativa delle motivazioni sottese alla proposta di modifica/integrazione
Misura 3	3.1÷3.4	Tutta la misura	Tutta la misura	<p>Si ritiene che il <i>driver</i> più idoneo alla classificazione delle Aree di Servizio ("AdS") debba essere riferito al fatturato (prodotti principali¹) ed erogato storico (espresso rispettivamente in €/Siva e in litri Erogati), così come già disciplinato dal Decreto Interministeriale MiMs/MiSE del 7 agosto 2014, Atti di Indirizzo 29/03/2013 e 29/01/2015, peraltro in corso di aggiornamento.</p> <p>L'utilizzo dei dati di venduto sono ancora più rappresentativi in scenari, come quello osservato negli ultimi anni, di cambiamento delle abitudini di consumo dei viaggiatori, peraltro acuitosi a causa della crisi epidemiologica che potrebbero dare luogo ad un vero e proprio cambio di paradigma.</p> <p>Infatti, a fronte di un recupero di traffico, in alcuni periodi dell'anno 2020 e ancor di più del 2021, con livelli pari a quelli pre-Covid, non è corrisposto un analogo recupero dei venduti, fenomeno particolarmente accentuato nel settore della ristorazione.</p> <p>Il riferimento al traffico o auspicabilmente al fatturato/erogato in ogni caso non può non essere accompagnato da valutazioni prospettiche afferenti modifiche nel breve-medio termine (es. apertura/chiusura nuova tratta, lavori persistenti sulla medesima tratta, etc.) in grado di rappresentare l'effettivo potenziale delle AdS nel corso dell'intero affidamento.</p> <p>Fermo restando la classificazione delle AdS (sebbene con altri driver) è opportuno mantenere, come peraltro già nel richiamato <i>framework</i> normativo, la possibilità per la CA di</p>

¹ Escluso, quindi, referenze quali tabacchi, magazine, quotidiani e lotterie.

Misura	Punto	Citazione del testo da modificare/integrare	Inserimento del testo modificato/integrato	Breve nota illustrativa delle motivazioni sottese alla proposta di modifica/integrazione
				proporre al Concedente, opportunamente motivata, una qualsiasi differente classificazione dell'AdS in relazione alle specificità della stessa e/o una sua razionalizzazione secondo logiche definite dal richiamato decreto interministeriale in corso di aggiornamento.
Misura 4	4.1÷4.3	Tutta la misura	Tutta la misura	<p>Considerato che la Misura identifica la tipologia e numerosità dei servizi (sulla base di una classificazione già commentata al punto precedente), non si può che rilevare come questa vada in controtendenza rispetto all'obiettivo necessità, per la rete autostradale, di assicurare sinergie operative attraverso la razionalizzazione dei servizi presenti nelle AdS nonché della loro numerosità lungo la tratta.</p> <p>Quanto sopra è in ogni caso compatibile con i principi contenuti nella definizione di "mercato geografico" autostradale dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (<i>"ciascun punto di ristorazione risulta sostituibile con tutti gli altri punti vendita ricompresi sulla stessa direttrice di traffico e localizzati entro un raggio non superiore a 100 chilometri"</i>).</p> <p>A conferma della complessità esposta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si rileva che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la definizione dell'offerta riferita al numero di pompe di erogazione potrebbe non rappresentare il numero di contatti e la tipologia della Clientela che usufruisce dei servizi. La maggioranza delle stazioni carburanti sono state realizzate e/o ammodernate negli ultimi decenni, quindi, strutturate per erogati significativamente più alti degli attuali. Ne consegue una rete già sovradimensionata rispetto al potenziale sia attuale sia prospettico; • L'obbligatorietà della modalità SERVITO h24 genera un incremento dei costi per la filiera senza alcun beneficio reale

Misura	Punto	Citazione del testo da modificare/integrare	Inserimento del testo modificato/integrato	Breve nota illustrativa delle motivazioni sottese alla proposta di modifica/integrazione
				<p>per il Cliente, peraltro in un mercato extra-autostradale che negli ultimi 10 anni ha proposto un'offerta totalmente automatizzata (c.d. impianti <i>ghost</i>) con una diffusione dell'h24 basato sugli accettatori <i>self service</i>. Fermo restando che già oggi è previsto, sulla rete autostradale, un presidio a supporto di determinati cluster di Clientela (diversamente abili, donne in gravidanza, etc.);</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il servizio di lavaggio, minuta manutenzione e riparazione di veicoli a motore non sono economicamente sostenibili e quindi rappresentano un incremento sia degli investimenti sia dei costi, stante – rispettivamente - la residuale domanda da parte degli automobilisti nonché l'evoluzione del parco auto Circolante. • Relativamente ai commenti circa la compresenza di almeno due CPO e di almeno due MSP per ognuno, come in generale la compresenza di più servizi della stessa tipologia nella stessa area, si rinvia alle osservazioni inerenti la misura 5.
Misura 5	5.1÷5.4	Tutta la misura	Tutta la misura	<p>L'esigenza di sosta dei Clienti si basa principalmente sulla necessità di una pausa per recarsi ai servizi igienici, per brevi momenti di ristoro (tipicamente per la pausa caffè/snack che solo per determinate fasce orarie si allungano marginalmente quale il pranzo), per il rifornimento carburante e, più recentemente, per il servizio di ricarica elettrica.</p> <p>Per i mezzi pesanti, invece, le logiche di sosta sono collegate anche alle pause delle ore di guida normativamente previste.</p> <p>Il <i>layout</i> delle AdS italiane ha sempre consentito una maggiore penetrazione sul traffico che, storicamente, sono state più performanti di quelle medie europee.</p> <p>Tale capacità di penetrazione nell'ultimo decennio è venuta a ridursi nell'Oil per cause strutturali, quali ad esempio i) maggiore autonomia dei veicoli, ii) proliferazione degli impianti</p>

Misura	Punto	Citazione del testo da modificare/integrare	Inserimento del testo modificato/integrato	Breve nota illustrativa delle motivazioni sottese alla proposta di modifica/integrazione
				<p>fuori autostrada con un servizio – come previsto dalla normativa - automatizzato e h24, iii) impossibilità del controllo del prezzo applicato al Cliente che – come prescrive la normativa - è prerogativa del gestore comodatario e con il quale il CA non ha rapporti contrattuali iv) con il manifestarsi per il servizio Ristoro del cambio di paradigma sulle abitudini di consumo.</p> <p>Pertanto, in un contesto del genere, la previsione mandatoria di più operatori per lo stesso servizio sulla medesima AdS non genererebbe maggiori consumi, se non marginalmente, ma certamente comporterebbe un significativo incremento dei costi operativi e di presidio non raggiungendo gli obiettivi perseguiti dalle presenti misure.</p> <p>Proponiamo, pertanto, di eliminare non solo la locuzione “<i>almeno</i>” e in generale fare riferimento ad un singolo servizio oil, ristoro e ricarica elettrico per ciascuna AdS, essendo il principio di concorrenza - come sopra esposto – da considerarsi già soddisfatto dalla competizione di diversi operatori presenti sulla tratta.</p> <p>La compresenza di due o più operatori per attività simili, inoltre, comporterebbe, oltre ad un aumento degli investimenti da parte della CA per predisporre i fabbricati e il layout di piazzale (con i relativi impatti economici conseguenti), anche la duplicazione degli investimenti e dei costi da parte dei SC con conseguente – ulteriore - erosione di profittabilità.</p> <p>Quanto sopra vale anche per i CPO in quanto, oltre alla duplicazione di ingenti investimenti necessari per le stazioni ad alta potenza (compatibile con i viaggi autostradali) ci sarebbero oggettivi problemi di adeguata potenza da parte del Distribution System Operator (“DSO”), difficoltà di posizionamento delle cabine di trasformazione e delle cabine</p>

Misura	Punto	Citazione del testo da modificare/integrare	Inserimento del testo modificato/integrato	Breve nota illustrativa delle motivazioni sottese alla proposta di modifica/integrazione
				<p>di consegna in Media Tensione (MT) senza – di fatto - un beneficio per il Cliente finale.</p> <p>Di contro, prevedere almeno due MSP accettati per ogni CPO rischia di limitare le opportunità per il Cliente finale laddove gli stessi CPO, solitamente anche MSP, si possano limitare, di fatto, ad accertarne un altro solo, indipendentemente dalle caratteristiche dimensionali dello stesso.</p> <p>Si ritiene pertanto preferibile, per le ragioni sopra esposte che l'unico CPO presente in AdS debba consentire l'accettazione di quanti più MPS qualificati, unitamente alla possibilità, peraltro prevista dalla normativa comunitaria, di ricevere pagamenti tramite carte di credito.</p> <p>Si segnala, infine, che nel <i>framework</i> proposto l'eventuale attività "sottopensilina" (ai sensi dell'art 17 c. 4 del d.l.1/2012) nell'ambito degli affidamenti "oil" è di fatto non normata, cioè non appare parimenti tenuta e sottoposta, così come gli altri servizi ristoro, all'osservanza delle presenti Misure, per esempio, in termini di pricing, servizio h24, etc. con effetti discriminatori e disparità di trattamento tra operatori che espleterebbero – sostanzialmente - servizi simili.</p> <p>Peraltro tale attività sarebbe attivata dal gestore comodatario selezionato non a valle di una procedura competitiva e comunque come sopra esposto non tenuto a presentare un'offerta per tale servizio. Infatti la normativa riconosce tale facoltà non al SC bensì al gestore comodatario che, ai sensi della legge 1034/70, opera in forza di contratti di comodato di durata novennale, non allineati alla durata delle subconcessioni e che quindi, per parte della giurisprudenza, sopravviverebbero alla scadenza delle stesse, configurando una sorta di continuità gestionale. Tuttavia, non sono state previste tutele volte a garantire la base occupazionale attuale, sia per i dipendenti del gestore sia soprattutto dei dipendenti del</p>

Misura	Punto	Citazione del testo da modificare/integrare	Inserimento del testo modificato/integrato	Breve nota illustrativa delle motivazioni sottese alla proposta di modifica/integrazione
				ristoro. Peraltro, tenuto conto anche dell'eventuale pluralità di operatori sulla stessa area, s'ingenererebbero complesse negoziazioni per la corretta ed equilibrata ripartizione della base occupazionale o peggio <i>dumping</i> sociale.
Misura 6	6.1	Sono beni indispensabili per l'esercizio dei servizi e delle attività oggetto del nuovo affidamento i beni strumentali per i quali sono verificate cumulativamente le seguenti condizioni: a) non condivisibilità; b) non sostituibilità; c) non duplicabilità a costi socialmente sostenibili.	Sono beni indispensabili per l'esercizio dei servizi e delle attività oggetto del nuovo affidamento i beni strumentali imprescindibili nell'espletamento del servizio e per i quali sono verificate cumulativamente le seguenti condizioni: a) non condivisibilità; b) non sostituibilità; c) non duplicabilità a costi socialmente sostenibili. Ad ogni modo, non sono mai da considerarsi beni indispensabili quelli di proprietà del SC.	La proprietà del SC in termini generali rappresenta un indice della "sostituibilità" del bene strumentale. In molti casi si tratta di attrezzature brandizzate o che possono avere design o tecnologie proprietarie. Per fare degli esempi le attrezzature di un bar, di un ristoro, ma anche pensiline o serbatoi. Tipicamente si tratta di beni che vengono valutati tra SC in fase di subentro e ciascuno ne valuta la convenienza di un passaggio di proprietà ovvero la rimozione degli stessi a carico del SC uscente, come previsto dalle sub-concessioni e dalle prassi di settore. Inserire, pertanto, il CA in questo contesto rischia solo di complicare ulteriormente il processo. Ad es. se una attrezzatura fosse priva di alcune caratteristiche essenziali per il subentrante (ulteriori rispetto a quanto previsto dalle normative vigenti) il passaggio di proprietà sarebbe un onere ingiustificato per il nuovo SC che avrebbe convenienza a ricevere il servizio privo di tali beni con conseguente rimozione degli stessi da parte SC uscente. In tale fattispecie il SC, quindi, si troverebbe costretto ad acquistare il bene di proprietà del SC uscente solo perché previsto nella procedura competitiva e non perché utile alla propria attività.
Misura 6	6.3	Il CA deve garantire al SC la piena disponibilità dei beni indispensabili a partire dalla data di decorrenza dell'affidamento, secondo le seguenti modalità:	Il CA deve favorire il subentro del nuovo SC nella piena disponibilità dei beni indispensabili a partire dalla data di decorrenza dell'affidamento, secondo le seguenti modalità: a) mette a disposizione del SC, secondo	Considerato quanto già espresso per la misura 6.1 relativamente ai beni di proprietà del SC, la CA può supportare e favorire un passaggio di proprietà a valore di mercato solo per i quei beni che il SC entrante ritenga utile acquisire. In generale i beni utili all'espletamento del servizio posso essere

Misura	Punto	Citazione del testo da modificare/integrare	Inserimento del testo modificato/integrato	Breve nota illustrativa delle motivazioni sottese alla proposta di modifica/integrazione
		<p>a) mette a disposizione del SC, secondo modalità prestabilite, i beni indispensabili di cui disponga direttamente;</p> <p>b) per i beni nella titolarità del CA e derivanti da investimenti del SC uscente che, alla scadenza della relativa subconcessione, non abbiano esaurito la propria vita utile, nonché per i beni indispensabili di proprietà di terzi, il CA garantisce il subentro del SC per tutta la durata del nuovo affidamento, con valore di subentro individuato in base al valore di mercato di tali beni, determinato dal soggetto proprietario o dal SC uscente attraverso il ricorso a stime peritali giurate.</p>	<p>modalità prestabilite, i beni indispensabili di cui disponga direttamente;</p> <p>b) laddove il subentrante ne richieda il passaggio di proprietà, per i beni nella titolarità del CA e derivanti da investimenti del SC uscente che, alla scadenza della relativa subconcessione, non abbiano esaurito la propria vita utile, nonché per i beni indispensabili di proprietà di terzi, il CA garantisce il subentro del SC per tutta la durata del nuovo affidamento, supporta l'individuazione di un adeguato con valore di subentro individuato in base al valore di mercato di tali beni determinato dal soggetto proprietario o dal SC uscente, attraverso il ricorso a una perizia giurata fornita dallo stesso SC uscente e messa a disposizione dalla CA nell'ambito della procedura competitiva, eventualmente aggiornata – a carico del SC entrante - al momento del subentro.</p>	<p>trasferiti sia dalla CA sia dai SC uscenti, ma mentre per i primi la procedura competitiva potrebbe prevedere il passaggio di disponibilità, per i secondi si presuppone un atto negoziale tra il SC uscente ed entrante, basato sulla eventuale volontà di acquisizione degli stessi da parte di quest'ultimo.</p> <p>La necessità di una eventuale verifica peritale anche in fase di subentro è motivata dal lasso temporale intercorrente tra il momento della procedura e la fine sub-concessione, tale da rendere opportuno l'effettivo stato di eventuale utilizzo del bene con conseguente e proporzionale perdita di valore.</p>
Misura 7	7.1÷7.2	<p>7.1 Il CA valuta il livello di infrastrutturazione delle aree di servizio, nonché l'eventuale necessità di porre a carico del SC la realizzazione di investimenti di rilevante valore economico.</p> <p>7.2 La durata</p>	<p>7.1 Il CA valuta il livello di infrastrutturazione delle aree di servizio, nonché l'eventuale necessità di porre a carico del SC la realizzazione di investimenti. Ne consegue che la durata dell'affidamento è stabilita dalla CA fino a un massimo di 15 anni, sulla base di criteri di proporzionalità e di</p>	<p>Considerati i diversi livelli di investimento necessari in relazione alle specificità dell'area e alla misura 6, la valutazione sulla durata dell'affidamento deve essere rimessa alla CA nell'ambito di range flessibili per le opportune valutazioni rispetto alla specificità di ogni AdS (es. conciliazione dei contratti di comodato – di durata novennale <i>ex-lege</i> - Legge 1034/70 e DPR 1269/71- e delle sub-concessioni).</p>

Misura	Punto	Citazione del testo da modificare/integrare	Inserimento del testo modificato/integrato	Breve nota illustrativa delle motivazioni sottese alla proposta di modifica/integrazione
		dell'affidamento è, di norma, stabilita dal CA in 5 anni; il CA può prevedere durate maggiori, sulla base delle valutazioni di cui alla Misura 7.1 e tenuto conto di quanto previsto dalla Misura 6 in materia di beni indispensabili, fino a un massimo di 15 anni, al fine di assicurare al SC la possibilità di un adeguato recupero degli investimenti ivi previsti, sulla base di criteri di proporzionalità e di ragionevolezza, unitamente ad una congrua remunerazione del capitale investito.	ragionevolezza, unitamente ad una congrua remunerazione del capitale investito. 7.2 La durata dell'affidamento è, di norma, stabilita dal CA in 5 anni; il CA può prevedere durate maggiori, sulla base delle valutazioni di cui alla Misura 7.1 e tenuto conto di quanto previsto dalla Misura 6 in materia di beni indispensabili, fino a un massimo di 15 anni, al fine di assicurare al SC la possibilità di un adeguato recupero degli investimenti ivi previsti, sulla base di criteri di proporzionalità e di ragionevolezza, unitamente ad una congrua remunerazione del capitale investito.	A seguito dell'intervenuta proroga di legge delle subconcessioni, inoltre, occorre chiarire in che modo gestire gli effetti del disallineamento delle durate dei citati contratti di comodato rispetto alle prorogate subconcessioni dei servizi oil, considerato, peraltro, che il Decreto 8394 / 2015 prevedeva espressamente l'allineamento di tali scadenze anche per consentire, nelle successive procedure competitive, la proposta di modalità gestionali alternative finalizzate ad una maggiore competitività dell'offerta.
Misura 8	8.2	Il valore stimato dell'affidamento viene determinato al netto delle imposte (IVA e accise) ed è calcolato sulla base dei fatturati generati dai servizi e dalle attività affidate in subconcessione per tutta la durata del contratto.	Il valore stimato dell'affidamento viene determinato al netto delle imposte (IVA e accise) ed è calcolato sulla base dei fatturati, erogati e kWh generati dai servizi e delle attività affidate in subconcessione per tutta la durata del contratto sull'area di riferimento.	Nel valore dell'affidamento per servizio "Oil" e "CPO" si ritiene opportuno considerare rispettivamente i litri (o kg nel caso del metano e dei lubrificanti) e i kWh erogati, in quanto la valorizzazione in euro comporterebbe una complessa – pressoché impossibile - determinazione, per ogni litro venduto (cd. "sell-out") del prezzo applicato il quale, oltre ad essere definito <i>ex-lege</i> autonomamente dal gestore comodatario (come già esposto estraneo al rapporto sub-concessorio con la CA), è modificato anche più volte nella stessa giornata. La proposta di considerare i litri erogati è corroborata dal fatto che anche i controlli effettuati dagli enti competenti (dogane, gdf, etc.) si riferiscono sul confronto tra litri scaricati, erogati e le giacenze nei serbatoi (cfr. registro UTF).

Misura	Punto	Citazione del testo da modificare/integrare	Inserimento del testo modificato/integrato	Breve nota illustrativa delle motivazioni sottese alla proposta di modifica/integrazione
				<p>A riguardo si aggiunga che il sistema di monitoraggio dell'Osservatorio Carburanti (così come per i benzacartelloni installati sul nastro autostradale) è basato sul sell-out (prezzo di vendita al Cliente finale) mentre le royalty sono applicate sul fatturato del SC sui litri venduti al gestore comodatario (sell in), dato quest'ultimo non riportato nell'Osservatorio o in altri siti ufficiali.</p> <p>Analogamente per la presenza di contatori certificati (POD) la quantità di kWh è certificabile, mentre per la determinazione del fatturato il prezzo sarebbe di complessa verifica in ragione delle politiche commerciali che ogni CPO/MSP applica ai propri Clienti anche attraverso promozioni e/o accordi commerciali.</p>
Misura 9	9.2, ÷ 9.4	<p>9.2 Il CA redige un'apposita Relazione di Affidamento (di seguito: RdA), che costituisce parte integrante della documentazione che disciplina la procedura di affidamento, volta a garantire adeguate condizioni di trasparenza e la valutazione della conformità delle scelte effettuate alle presenti misure.</p> <p>9.3 Oltre che al Concedente per quanto di competenza, detta RdA è trasmessa all'Autorità ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza con almeno 60 giorni di anticipo rispetto all'avvio della procedura stessa.</p>	<p>9.2 Il CA redige un'apposita Relazione di Affidamento (di seguito: RdA), che costituisce parte integrante della documentazione che disciplina la procedura di affidamento, volta a garantire adeguate condizioni di trasparenza e la valutazione della conformità delle scelte effettuate alle presenti misure.</p> <p>9.3 Oltre che al Concedente per quanto di competenza, detta RdA è trasmessa all'Autorità ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza con almeno 60 giorni di anticipo rispetto all'avvio della procedura stessa. L'Autorità può formulare osservazioni entro i successivi 45 giorni.</p> <p>9.4 Ad esito della procedura a evidenza pubblica per la scelta del SC, prima dell'avvio dei servizi o delle attività</p>	<p>La previsione di un ampio e dettagliato contenuto della Relazione di Affidamento quale nuovo documento che in sostanza va a riassumere documentazione già presente nel bando di gara (volumi, fatturati, etc.).</p> <p>Tra i contenuti minimi delle conveyzioni di subconcessione come individuati nell'Annesso 1, andrebbe chiarita meglio la previsione di un <i>"rinvio mobile alla regolazione che potrà essere adottata dall'Autorità nell'esercizio dei propri poteri, ivi inclusa la definizione del contenuto minimo degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti degli SC (o dei soggetti da loro individuati per la fornitura – all'utente finale – dei servizi affidati, ove previsto), ai sensi dell'art. 37, comma 2, lettera e), del d.l. 201/2011."</i>, dal momento che tale disposto provocherebbe una potenziale continua ridefinizione delle previsioni convenzionali così da renderne indeterminabile il valore vincolante.</p> <p>In generale, al fine di rendere più celere e chiara la sequenza</p>

Misura	Punto	Citazione del testo da modificare/integrare	Inserimento del testo modificato/integrato	Breve nota illustrativa delle motivazioni sottese alla proposta di modifica/integrazione
		<p>L'Autorità può formulare osservazioni entro i successivi 45 giorni.</p> <p>9.4 Ad esito della procedura a evidenza pubblica per la scelta del SC, prima dell'avvio dei servizi o delle attività oggetto di affidamento, il CA e il SC stipulano una convenzione di subconcessione, secondo i contenuti minimi di cui all'Annesso 1, pertinente alla tipologia di servizio o attività da affidare. Lo schema di convenzione è allegato alla documentazione di gara che disciplina la procedura di affidamento, quale parte integrante e sostanziale.</p>	<p>oggetto di affidamento, il CA e il SC stipulano una convenzione di subconcessione, secondo i contenuti minimi di cui all'Annesso 1, pertinente alla tipologia di servizio o attività da affidare. Lo schema di convenzione è allegato alla documentazione di gara che disciplina la procedura di affidamento, quale parte integrante e sostanziale.</p>	<p>approvativa e le relative tempistiche per l'approvazione dei bandi utili alle procedure competitive ai sensi della Legge 498/92 art.11 comma 5ter sarebbe auspicabile un approfondimento di dettaglio sugli <i>item</i> di interesse del Concedente verso quelle dell'Autorità.</p>
Misura 10	10.1÷10.4	Tutta la misura	Tutta la misura	<p>Nella definizione dei requisiti occorre scongiurare il rischio di eventuali incongruità tra quanto richiesto del Ministero concedente e quanto previsto dalla presente Autorità. Inoltre, deve essere tenuta presente la specificità dei requisiti inerenti l'espletamento dei servizi oil e ristoro in aree di servizio. Pur evitando il "sovradimensionamento" i requisiti devono garantire la partecipazione di operatori con specifiche capacità "tecniche, operative ed economiche" come richiamato sia dalla 498/92 art. 11 comma 5ter sia da talune Convenzioni tra taluni CA e MIMS nonché con il fine di garantire un livello minimo di qualità e continuità del servizio.</p> <p>Tali requisiti, peraltro, con l'obiettivo di consentire una ampia partecipazione alle procedure competitive agli operatori</p>

Misura	Punto	Citazione del testo da modificare/integrare	Inserimento del testo modificato/integrato	Breve nota illustrativa delle motivazioni sottese alla proposta di modifica/integrazione
				<p>qualificati, sono stati definiti negli ultimi anni anche con la AGCM a valle di numerose procedure espletate da alcune Concessionarie.</p> <p>Resta inteso che i requisiti minimi devono seguire l'evoluzione del mercato di riferimento.</p>
Misura 11	11.1÷11.4	Tutta la misura	Tutta la misura	<p>La previsione in oggetto espone al rischio di una sovrapposizione tra normativa e regolamentazione esterna e disposizione convenzionale. Una matrice dei rischi disposta dalla CA, per attività che peraltro non ha mai operato direttamente, rischia di rappresentare una stratificazione ulteriore rispetto a disposizioni legislative e regolamentari e/o procedure dei SC e necessiterebbe di continui aggiornamenti ai soli fini di rispondere alla procedura.</p> <p>Se invece per Matrice di rischi si intende una rappresentazione prospettica per la durata dell'affidamento degli interventi afferenti l'infrastruttura autostradale che possano impattare sulla conduzione dell'AdS (es. interventi afferenti il tratto autostradale tali da limitare la fruibilità dell'AdS, nuovi svincoli atti ad incrementare e/o diminuire il traffico prospiciente l'AdS, etc.) si ritiene debbano essere informazioni contenute nella documentazione di gara, come prassi consolidata.</p>
Misura 12	12.2	A tal fine, il CA, in qualità di soggetto concessionario della gestione del demanio autostradale di competenza, è tenuto a fissare il livello del corrispettivo richiesto a ciascun SC, anche tenuto conto dell'allocazione dei rischi di cui alla Misura 11,	A tal fine, il CA, in qualità di soggetto concessionario della gestione del demanio autostradale di competenza, è tenuto a fissare il livello del corrispettivo richiesto a ciascun SC, anche tenuto conto dell'allocazione dei rischi di cui alla Misura 11, secondo principi di trasparenza, equità, non discriminazione, ragionevolezza e	Si veda quanto già argomentato per la misura 11. Ovviamente laddove gli interventi prospettici sull'infrastruttura riducano il potenziale della AdS, la CA ne terrà conto nella determinazione dei corrispettivi.

Misura	Punto	Citazione del testo da modificare/integrare	Inserimento del testo modificato/integrato	Breve nota illustrativa delle motivazioni sottese alla proposta di modifica/integrazione
		secondo principi di trasparenza, equità, non discriminazione, ragionevolezza e proporzionalità, assicurando inoltre il contenimento dei costi per gli utenti autostradali.	proporzionalità, assicurando inoltre il contenimento dei costi per gli utenti autostradali.	
Misura 12	12.3	a) al costo di gestione operativa della porzione di infrastruttura autostradale afferente al singolo affidamento e non direttamente assegnata al SC;	a) al costo di gestione operativa della porzione di infrastruttura autostradale afferente al singolo affidamento e non direttamente assegnata al SC, ossia le aree comuni;	Si ritiene opportuno precisare cosa si intenda per porzione di infrastruttura autostradale e in particolare che trattasi delle aree ad uso comune interne all'ADS. I costi di gestione peraltro possono variare fortemente durante la durata contrattuale in funzione, ad esempio, del rifacimento dei piazzali pavimentati, dagli eventi nevosi o altro.
Misura 12	12.3	b) al beneficio specifico ottenuto dal SC per lo sfruttamento ai fini commerciali dell'accesso all'infrastruttura autostradale e del demanio pubblico assegnato, anche in base al valore locativo di proprietà private comparabili e tenuto conto, in correlazione agli investimenti necessari per lo svolgimento delle attività del SC medesimo, di eventuali finanziamenti pubblici, per i quali il CA e il SC sono tenuti a fornire all'Autorità	b) al beneficio specifico ottenuto dal SC in conseguenza del servizio espletato per lo sfruttamento ai fini commerciali dell'accesso all'infrastruttura autostradale e del demanio pubblico assegnato, anche in base al valore locativo di proprietà private comparabili e tenuto conto, in correlazione agli investimenti necessari per lo svolgimento delle attività del SC medesimo, di eventuali finanziamenti pubblici, per i quali il CA e il SC sono tenuti a fornire all'Autorità adeguata rendicontazione.	Il riferimento a "proprietà private comparabili" oltre alla genericità risulta difficilmente perseguibile e non rappresentativa visto la difficoltà di individuare, in particolare a livello locale, benchmark significativi di proprietà private comparabili (si pensi ad esempio ad alcune tratte di valico che potrebbero non avere affatto riferimenti utili). Si ritiene più attinente, a riguardo, la comparazione con locazioni commerciali e/o in concessioni peculiari, ovvero caratterizzati da alto flusso di traffico, servizi H24 etc. (es. presso aeroporti, centri commerciali, stazioni ferroviarie, etc.).

Misura	Punto	Citazione del testo da modificare/integrare	Inserimento del testo modificato/integrato	Breve nota illustrativa delle motivazioni sottese alla proposta di modifica/integrazione
		adeguata rendicontazione.		
Misura 12	12.4	b) una componente variabile annua, stabilita dal CA, secondo principi di ragionevolezza e proporzionalità, sulla base della stima dei benefici di cui alla Misura 12.3, lettera b), ed espressa in quote percentuali rispetto ai quantitativi annui erogati o fatturati dal SC, progressivamente decrescenti al raggiungimento di soglie di erogato/fatturato predeterminate dal CA e incrementalmente rispetto ai volumi di erogazione/fatturato ragionevolmente stimati <i>ex ante</i> dal medesimo CA. Tale componente è fissata a base di gara dal CA medesimo, non può prevedere quantitativi minimi garantiti e può essere oggetto di offerta al rialzo da parte dei partecipanti alla gara.	b) una componente variabile annua, stabilita dal CA, secondo principi di ragionevolezza e proporzionalità, sulla base della stima dei benefici di cui alla Misura 12.3, lettera b), ed espressa in quote percentuali rispetto ai fatturati dal SC - ovvero in €/lt rispetto ai quantitativi annui erogati o in €/Kwh per le ricariche elettriche - , progressivamente decrescenti al raggiungimento di soglie di erogato/fatturato predeterminate dal CA e incrementalmente rispetto ai volumi di erogazione/fatturato ragionevolmente stimati <i>ex ante</i> dal medesimo CA preferibilmente secondo meccanismi a soglie definiti dalla CA che favoriscano la crescita degli erogati e dei fatturati. Tale componente è fissata a base di gara dal CA medesimo, non può prevedere quantitativi minimi garantiti e può essere oggetto di offerta al rialzo da parte dei partecipanti alla gara. Nel caso in cui siano previsti Minimi Garantiti, la CA dovrà prevederne i casi di sospensione per fattori economici straordinari non connessi all'operato del SC (es. pandemia, shock dei mercati, etc.)	Si propone di considerare, in luogo delle quote percentuali, aliquote in €/lt per il business oil e in €/kWh per il servizio CPO. La presenza di Minimi Garantiti è sempre stato un elemento di stimolo per il SC che deve raggiungere e superare per massimizzare la propria convenienza. Può essere sufficiente prevedere delle forme di sospensione del MAG in caso di anomalo andamento del mercato (es. COVID) e comunque con percentuali di royalties (garantite) non elevate.

Misura	Punto	Citazione del testo da modificare/integrare	Inserimento del testo modificato/integrato	Breve nota illustrativa delle motivazioni sottese alla proposta di modifica/integrazione
Misura 12	12.6	Nell'ambito della RdA, il CA specifica il livello dei corrispettivi da porre a base di gara, nonché le motivazioni poste a sostegno della loro definizione, dalle quali emerga con evidenza la ragionevolezza delle proprie previsioni e la proporzionalità rispetto alle specificità della gara, nonché l'assenza di effetti discriminatori a danno di potenziali soggetti partecipanti	Nell'ambito della RdA, La CA, nell'ambito delle comunicazioni di avvio delle gare, specifica il livello dei corrispettivi da porre a base di gara, nonché le assunzioni motivate a sostegno della loro definizione. dalle quali emerga con evidenza la ragionevolezza delle proprie previsioni e la proporzionalità rispetto alle specificità della gara, nonché l'assenza di effetti discriminatori a danno di potenziali soggetti partecipanti	La CA può esplicitare le assunzioni fatte nell'ambito delle interlocuzioni necessarie all'approvazione dei bandi che non potranno non essere valutate dal Concedente e dall'Autorità.
Misura 12	12.7	L'Autorità vigila affinché il livello dei corrispettivi stabilito dal CA sia conforme ai criteri della presente Misura 12 e contemperati adeguatamente: a) il perseguimento dell'interesse pubblico correlato alla valorizzazione dell'infrastruttura autostradale; b) l'incentivazione della concorrenza; c) il rispetto dei principi di trasparenza, equità, non discriminazione, ragionevolezza e	L'Autorità Il Concedente vigila sull'operato della CA, a seguito di quanto previsto dai nuovi schemi di gara. affinché il livello dei corrispettivi stabilito dal CA sia conforme ai criteri della presente Misura 12 e contemperati adeguatamente: a) il perseguimento dell'interesse pubblico correlato alla valorizzazione dell'infrastruttura autostradale; b) l'incentivazione della concorrenza; c) il rispetto dei principi di trasparenza, equità, non discriminazione, ragionevolezza e proporzionalità; d) il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori.	Si chiede che venga meglio specificato l'utilizzo della terminologia "vigila" rispetto all'attribuzione di tale competenza in capo all'Autorità. Di norma, infatti, i poteri di indirizzo, vigilanza e controllo sono attribuiti al Concedente (i.e. MIMS), il quale esercita i suddetti poteri tramite la Direzione Generale Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali istituita con D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n.72, nell'ambito degli atti convenzionali stipulati con le singole concessionarie.

Misura	Punto	Citazione del testo da modificare/integrare	Inserimento del testo modificato/integrato	Breve nota illustrativa delle motivazioni sottese alla proposta di modifica/integrazione
		proporzionalità; d) il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori.		
Misura 13	13.2	b) assicurare, nella ponderazione, la prevalenza dei criteri dell'offerta tecnica, ai sensi dell'art. 11, comma 5-ter, lettera b), della l. 498/1992.		<p>Tale principio non risulta compatibile laddove viene prevista una stringente regolazione dei punteggi da attribuire ai criteri di moderazione dei prezzi di cui al punto 13.7 e ad esso collegati. Ciò, infatti, comporterebbe – di fatto – una predominanza dell'offerta economica rispetto all'offerta tecnica, lasciando punti residuali per valutare la parte tecnica e commerciale dell'offerta. Peraltro il meccanismo di cui sopra agirebbe sia in sede di affidamento sia in sede di offerta di gara in quanto il SC:</p> <ul style="list-style-type: none"> - durante l'affidamento per la compressione dei margini non avrebbe risorse adeguate da destinare alla qualità del servizio, agli investimenti, al mix merceologico, etc., - in sede di gara non avrebbe incentivi ad offrire in quanto scarsamente premiati nell'ambito della procedura competitiva. <p>Ai sensi dell'art. 95 comma 10-bis del D. Lgs. n. 50/2016, <i>“La stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. A tal fine la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento”</i>.</p> <p>Dunque, la normativa in tema di offerta economicamente più vantaggiosa è volta ad assicurare la sicura preponderanza degli elementi tecnici dell'offerta, tanto è vero che fissa soltanto il limite massimo del 30% per l'offerta economica, ma non per quella tecnica. (cfr. <i>ex multis</i> TAR Genova, 17.2.2020, n. 125).</p>

Misura	Punto	Citazione del testo da modificare/integrare	Inserimento del testo modificato/integrato	Breve nota illustrativa delle motivazioni sottese alla proposta di modifica/integrazione
				<p>A fronte del quadro normativo sopra delineato risulta evidente che, quando sia prescelto il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la concreta articolazione dei criteri e dei relativi punteggi deve essere tale da conservare la discrezionalità tecnica dell'Amministrazione, da una parte, e da contenere entro il limite del 30% il peso attribuito all'elemento prezzo, dall'altra.</p> <p>In tale contesto si inserisce la "stringente regolazione dei punteggi da attribuire ai criteri di moderazione".</p> <p>Pur essendo consapevoli che tale metodologia di valutazione non è di per sé illegittima, come osservato in più occasioni dal Giudice Amministrativo, tuttavia, <i>"il problema è quello di stabilire il limite all'utilizzabilità del criterio on/off che, se impiegato in modo preponderante, potrebbe rendere irrilevanti i profili qualitativi dell'offerta, contraddicendo la previsione del bando che fissa il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa"</i> (TAR Lombardia, Sez. I, 8.6.2020, n. 1010).</p> <p>Nello stesso senso è stato ribadito che la discrezionalità delle stazioni appaltanti dev'essere oggetto di sindacato giudiziale "nei casi in cui la definizione dei criteri di valutazione della componente tecnica dell'offerta finisce per "appiattire" la valutazione dell'offerta tecnica e, quindi, per attribuire un peso determinante al valore dell'offerta economica, snaturando il criterio di aggiudicazione previsto dalla <i>lex specialis</i> e imposto, prima ancora, dal legislatore nazionale e comunitario per determinate tipologie di appalti". (TAR Lazio, Sez. II, 10.11.2020, n. 11630).</p>
Misura 13	13.5	a) è necessario che sia	a) è opportuno, per quanto possibile in	Pur comprendendo lo spirito della misura, l'applicazione così

Misura	Punto	Citazione del testo da modificare/integrare	Inserimento del testo modificato/integrato	Breve nota illustrativa delle motivazioni sottese alla proposta di modifica/integrazione
		<p>utilizzata nella misura massima possibile l'intera scala del punteggio, in modo da valorizzare le differenze fra gli impegni assunti dai partecipanti alla gara;</p> <p>b) le differenze di punteggio ottenute dai partecipanti devono essere rappresentative degli impegni assunti. Conseguentemente, due candidati che assumono impegni diversi non possono ricevere lo stesso punteggio;</p> <p>c) al fine di non distorcere l'impegno assunto da ciascun candidato, la metodologia non deve prevedere l'attribuzione di un punteggio automatico pari a zero per l'offerta più bassa;</p> <p>d) è preferibile evitare sistemi di valutazione che prevedano l'attribuzione dei punteggi a <i>cluster</i> di offerte attraverso la predeterminazione di valori di soglia. Tali sistemi, infatti, portano a differenze ingiustificate nei punteggi quando due offerte sono vicine tra loro ma non appartengono allo stesso</p>	<p>relazione agli impegni da valutare, necessario che sia utilizzata nella misura massima possibile l'intera scala del punteggio, in modo da valorizzare le differenze fra gli impegni assunti dai partecipanti alla gara;</p> <p>b) le differenze di punteggio ottenute dai partecipanti devono essere rappresentative degli impegni assunti. Conseguentemente, due candidati che assumono impegni diversi non possono ricevere lo stesso punteggio;</p> <p>c) al fine di non distorcere l'impegno assunto da ciascun candidato, la metodologia non deve prevedere l'attribuzione di un punteggio automatico pari a zero per l'offerta più bassa;</p> <p>d) è preferibile evitare sistemi di valutazione che prevedano l'attribuzione dei punteggi a <i>cluster</i> di offerte attraverso la predeterminazione di valori di soglia. Tali sistemi, infatti, portano a differenze ingiustificate nei punteggi quando due offerte sono vicine tra loro ma non appartengono allo stesso <i>cluster</i>, ovvero a una differenza di punteggio insufficiente quando le offerte sono significativamente diverse ma appartengono allo stesso <i>cluster</i>.</p>	<p>eccessivamente regolata rischia di generare effetti distorti a seconda della numerosità dei partecipanti e della specificità degli item da valutare.</p> <p>Inoltre, per quanto l'utilizzo dell'intera scala di valutazione sia auspicabile, l'imposizione di non utilizzare il valore zero riduce, di fatto, la scala di punteggio attribuibile con il rischio (visti i pochi punti tecnici se fosse confermata la misura 13.7) di "avvicinare" delle offerte tecniche facendo sì che la componente economica abbia un ruolo determinante.</p> <p>Questo è ulteriormente amplificato nei casi di affidamento unitario dove la valutazione sul <i>pricing</i> oil e ristoro è preponderante e in caso di ulteriori criteri di valutazione tabellare e/o quantitativi, mancherebbe la possibilità per la Commissione Valutatrice di valutare la congruità dell'offerta (ovvero eventuale offerta del SC su due item – valutati con criteri quantitativi/tabellari – in contrasto tra loro).</p> <p>Si rappresenta, inoltre, che i bandi sottoposti a in diversi momenti alla AGCM prevedono, nel rispetto della richiamata normativa, una attribuzione dei punteggi tecnici che contempla in misura marginale le politiche di prezzo e ha comunque, per la parte economica, sistemi tali da disincentivare di offerte con rialzi eccessivi.</p>

Misura	Punto	Citazione del testo da modificare/integrare	Inserimento del testo modificato/integrato	Breve nota illustrativa delle motivazioni sottese alla proposta di modifica/integrazione
		<i>cluster</i> , ovvero a una differenza di punteggio insufficiente quando le offerte sono significativamente diverse ma appartengono allo stesso <i>cluster</i> .		
Misura 13	13.7	Fra i criteri di valutazione dell'offerta tecnica dei pertinenti affidamenti, il CA considera, con una ponderazione almeno pari a quella dell'offerta economica, uno o più criteri basati sulla moderazione dei prezzi dei carburanti, e, con una ponderazione almeno pari alla metà di quella dell'offerta economica, uno o più criteri basati sulla moderazione dei prezzi del servizio di ristoro, di cui alla Misura 14, attribuendo la quota maggioritaria del relativo punteggio ai criteri di cui alle Misure 14.6 e 14.6.	Tutta la Misura	Si rimanda a quanto esposto per la Misura 13.5 riguardo l'eccessiva attribuzione di punteggi sul <i>pricing</i> con conseguente mancata opportunità di valorizzare la restante parte tecnica. Tale misura, infatti, prevedendo uno sconto sulla "quota di maggiorazione" predefinita, fermo restando quanto già commentato in precedenza, non può che essere considerato dal SC come parte dell'offerta economica, in quanto al pari dei corrispettivi, comprime i margini operativi, e compromette il principio di prevalenza della componente tecnica-economica così come previsto dalla normativa vigente.
Misura 13	13.11	Il CA verifica che l'operato della commissione giudicatrice sia conforme alle modalità e ai criteri di valutazione previamente	Il CA verifica che l'operato della commissione giudicatrice sia conforme alle modalità e ai criteri di valutazione previamente definiti	E' nella responsabilità della Commissione valutatrice ("CV") svolgere le valutazioni secondo i criteri definiti. Riteniamo inopportuno che il CA verifichi con l'operato della CV. Infatti, ai sensi dell'art. 77 del d.lgs. n. 50/2016 la Stazione appaltante (in questo caso il CA) nomina la commissione e vigila. Ovviamente ciò non significa che la stessa possa

Misura	Punto	Citazione del testo da modificare/integrare	Inserimento del testo modificato/integrato	Breve nota illustrativa delle motivazioni sottese alla proposta di modifica/integrazione
		definiti		interferire nelle sue valutazioni anche perché non sono ammesse interferenze in funzione di garanzia del diritto delle parti a una decisione amministrativa adottata da un organo terzo e imparziale e raggiunta mediante valutazioni il più possibile oggettive e cioè non influenzate dalle scelte che l'hanno preceduta (TAR Lombardia, Brescia, n. 1456/2016).
Misura 13	13.12	Nell'ambito della RdA, il CA specifica i criteri di aggiudicazione delle offerte adottati, nonché le motivazioni poste a sostegno della loro definizione, dalle quali emerga con evidenza la ragionevolezza delle proprie previsioni e la proporzionalità rispetto alle specificità della gara, nonché l'assenza di effetti discriminatori a danno di potenziali soggetti partecipanti.	Nell'ambito della RdA, il CA specifica i criteri di aggiudicazione delle offerte adottati, nonché le eventuali assunzioni motivazioni poste a sostegno della loro definizione, dalle quali emerga con evidenza la ragionevolezza delle proprie previsioni e la proporzionalità rispetto alle specificità della gara, nonché l'assenza di effetti discriminatori a danno di potenziali soggetti partecipanti.	A riguardo si rimanda ai commenti di cui alla misura 9.
Misura 14	Tutta la misura	Tutta la misura	<p>14.1 La moderazione dei prezzi al pubblico dei beni e dei servizi oggetto dell'affidamento costituisce un obiettivo primario del CA.</p> <p>14.2 Con particolare riguardo alla moderazione dei prezzi al pubblico dei carburanti e del servizio di ristoro, nelle aree di servizio in cui</p>	<p>La misura come esposta sembra in contrasto con altri principi giuridici e normative vigenti a livello nazionale ed europeo (in particolare con le norme di mercato interno).</p> <p>L'impegno sul prezzo OIL è definito sulla rilevazione dei prezzi PRATICATI comunicati dal Gestore all'Osservatorio Carburanti del Ministero dello Sviluppo Economico. Secondo il Decreto del 15/10/2010 la comunicazione della modalità SERVITO, per la Rete Ordinaria ("RA"), è di fatto su base volontaria in quanto l'obbligatorietà è riferita alla modalità di vendita con il prezzo</p>

Misura	Punto	Citazione del testo da modificare/integrare	Inserimento del testo modificato/integrato	Breve nota illustrativa delle motivazioni sottese alla proposta di modifica/integrazione
			<p>per tali fattispecie è previsto un solo affidamento, il CA prevede nella documentazione di gara:</p> <p>A) la definizione di specifici impegni a carico dei soggetti partecipanti, cui attribuire un adeguato punteggio in sede di valutazione delle offerte, anche attraverso l'adozione dello specifico criterio di cui alla Misura 13.7;</p> <p>B) l'applicazione di meccanismi di monitoraggio e controllo dei prezzi nel corso della durata dell'affidamento.</p> <p>Eliminazione di tutte le altre misure dal 14.3 al 14.11</p>	<p>inferiore ovvero il self-service. Si rappresenta, infatti, che sono residuali gli impianti che prevedono la sola modalità SERVITO. Quanto sopra rende difficilmente applicabile il <i>benchmark</i> basato sulla modalità SERVITO. Detti impianti, peraltro, non garantiscono la modalità SERVITO h24 ed hanno orari e turni settimanali di apertura, regolamentati anche a livello locale. Negli orari di chiusura, infatti, sono attivati gli accettatori self-service senza alcun presidio.</p> <p>Si precisa che per il servizio Oil il SC si limita a determinare il prezzo consigliato al Gestore derivato dal prezzo di cessione allo stesso (c.d. "sell-in"). Il prezzo consigliato, tuttavia, non è vincolante per il gestore che – per legge – è libero di determinare il prezzo finale che raramente coincide con il prezzo consigliato (tipicamente maggiorato dati i margini pro-litro e i costi operativi sostenuti).</p> <p>Per quanto sopra la messa a punto di un sistema di monitoraggio, in vigenza di affidamento, risulterebbe assai complesso per la CA ma l'efficacia risulterebbe alquanto limitata in quanto il prezzo finale è determinato da un soggetto con il quale la stessa CA non ha rapporti contrattuali. Anche l'alternativa di istituire un monitoraggio dei prezzi consigliati non necessariamente avrebbe effetti significativi verso la Clientela, considerato quanto detto sul soggetto titolato a definire il prezzo praticato (gestore). Potrebbe piuttosto essere interessante l'introduzione di un sistema premiale sui prezzi effettivi per le SC e per il suo tramite gestore.</p> <p>Analogamente per il servizio ristoro si fa riferimento al prezzo medio dei prodotti del paniere (non sempre applicabili alla realtà autostradale come il pasto <i>fast food</i>) pubblicato sul sito del Mise (fonte dati ISTAT) che tuttavia non tiene conto delle</p>

Misura	Punto	Citazione del testo da modificare/integrare	Inserimento del testo modificato/integrato	Breve nota illustrativa delle motivazioni sottese alla proposta di modifica/integrazione
				<p>modalità operative tipiche dei servizi autostradali (esempio h24).</p> <p>In merito al monitoraggio si rappresenta che anche gli impianti autostradali sono tenuti alla comunicazione dei prezzi all'Osservatorio Carburanti del MiSE e quindi l'invio di tale monitoraggio rappresenterebbe una duplicazione di dati già pubblici.</p>
Misura 15	15.7	Nell'ambito della RdA, il CA specifica la disciplina adottata per la valutazione della qualità e per il relativo sistema di penali, nonché le motivazioni poste a sostegno della loro definizione, dalle quali emerga con evidenza la ragionevolezza delle proprie previsioni e la proporzionalità rispetto alle specificità della gara nonché l'assenza di effetti discriminatori a danno di potenziali soggetti partecipanti.	Nell'ambito della RdA, La CA, nell'ambito delle comunicazioni di avvio delle gare, specifica la disciplina adottata per la valutazione della qualità e per il relativo sistema di penali, nonché le motivazioni assunzioni poste a sostegno della loro definizione, dalle quali emerga con evidenza la ragionevolezza delle proprie previsioni e la proporzionalità rispetto alle specificità della gara nonché l'assenza di effetti discriminatori a danno di potenziali soggetti partecipanti.	Il regime di penali dovrebbe essere proporzionato sia alla tipicità dei singoli servizi sia al recepimento dei dettami concessori da parte del Ministero Concedente.
Misura 15	15.8	L'Autorità vigila affinché la disciplina adottata dal CA per la valutazione della qualità e per il relativo sistema di penali sia conforme ai criteri della presente misura.	Il Concedente L'Autorità vigila affinché la disciplina adottata dal CA per la valutazione della qualità e per il relativo sistema di penali sia conforme ai criteri della presente misura.	Riguardo l'attività di vigilanza sarebbe auspicabile un approfondimento di dettaglio sugli item di interesse del Concedente verso quelle dell'Autorità.

Misura	Punto	Citazione del testo da modificare/integrare	Inserimento del testo modificato/integrato	Breve nota illustrativa delle motivazioni sottese alla proposta di modifica/integrazione
Misura 15	15.9	Il CA prevede nel corso delle procedure di affidamento, e nei documenti conseguenti, una apposita disposizione contenente il rinvio mobile alla regolazione che potrà essere adottata dall'Autorità nell'esercizio dei propri poteri, ivi inclusa la definizione del contenuto minimo degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti degli SC (o dei soggetti da loro individuati per la fornitura dei servizi affidati all'utente finale, ove previsto), ai sensi dell'art. 37, comma 2, lettera e), del d.l. 201/2011.	Il CA prevede nel corso delle procedure di affidamento, e nei documenti conseguenti, una apposita disposizione contenente il rinvio mobile alla regolazione che potrà essere adottata dall'Autorità nell'esercizio dei propri poteri, ivi inclusa la definizione del contenuto minimo degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti degli SC (o dei soggetti da loro individuati per la fornitura dei servizi affidati all'utente finale, ove previsto), ai sensi dell'art. 37, comma 2, lettera e), del d.l. 201/2011.	Fatto salvo quanto obbligatoriamente previsto dalle norme imperative, una eventuale regolamentazione "mobile" da parte dell'Autorità potrebbe provocare indeterminazione nell'oggetto del contratto di sub-concessione tanto da esporre a contestazione da parte del SC.
Misura 16	16.5	I predetti dati, informazioni e documenti rientrano nella titolarità del CA e, al fine di garantire la massima trasparenza nella gestione contrattuale, sono pubblicati sul sito web istituzionale dello stesso, con particolare riferimento: a) alla Convenzione di subconcessione in vigore; b) alle Carte dei servizi in vigore;	I predetti dati, informazioni e documenti rientrano nella titolarità del CA e, al fine di garantire la massima trasparenza nella gestione contrattuale, sono pubblicati sul sito web istituzionale dello stesso, con particolare riferimento: a) alla Convenzione di subconcessione in vigore; ba) alle Carte dei servizi in vigore; eb) ai risultati delle indagini di Customer Satisfaction; dc) ai principali indicatori di natura economica, tecnico-gestionale e	La Convenzione di servizio resta un atto tra privati per quanto monitorata dalla Concedente, dall'Autorità competenti (inclusa AGCM) e peraltro contenente dati sensibili nonché industriali che dovrebbe essere riservati, ad eccezione in caso di legittimo interesse del diritto di accesso agli atti, così come viene assicurato nell'ambito della normativa vigente. La tutela dei principi di trasparenza e l'accesso devono essere garantiti nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti. A tale riguardo, infatti, occorre evidenziare che: - sono esclusi il diritto di accesso e da ogni forma di divulgazione

Misura	Punto	Citazione del testo da modificare/integrare	Inserimento del testo modificato/integrato	Breve nota illustrativa delle motivazioni sottese alla proposta di modifica/integrazione
		c) ai risultati delle indagini di Customer Satisfaction; d) ai principali indicatori di natura economica, tecnico-gestionale e qualitativa previsti dalla Convenzione di subconcessione	qualitativa previsti dalla Convenzione di subconcessione	<p>i documenti contenenti segreti tecnici o commerciali; - la norma recepisce le indicazioni dell'articolo 21 della direttiva 2014/24/UE, articolo 39 della direttiva 2014/25/UE e articolo 28 della direttiva 2014/23/UE, a tenore dei quali le stazioni appaltanti sono tenute, salvo diversa ed espressa previsione nazionale od eurocomunitaria, a non rivelare <i>"informazioni comunicate dagli operatori economici e da essi considerate riservate, compresi anche, ma non esclusivamente, segreti tecnici o commerciali, nonché gli aspetti riservati delle offerte"</i>.</p> <p>Dunque, in luogo della convenzione potrebbe pubblicarsi unicamente la bozza di convenzione. In alternativa, potrebbe procedersi alla pubblicazione degli estremi del documento con l'indicazione, in via esemplificativa, della data, del numero di protocollo, dell'oggetto e dell'ufficio che lo ha formato, oltreché del destinatario ovvero della tipologia di destinatario.</p>
Misura 16	16.7	Il CA prevede nella convenzione di subconcessione specifici obblighi a carico del SC con riguardo alla trasmissione all'Autorità degli elementi quantitativi necessari per la valutazione della sostenibilità delle gestioni	Il CA prevede nella convenzione di subconcessione specifici obblighi a carico del SC con riguardo alla trasmissione all'Autorità degli elementi quantitativi necessari per la valutazione della sostenibilità delle gestioni	<p>Si richiede di specificare meglio la richiesta in quanto sembrerebbe relativa a dati di cui al commento precedente e soprattutto a quali forme di certificazione degli stessi debbano posti in essere al fine di garantire l'attendibilità.</p> <p>Si rappresenta, infatti, che la CA pur imponendo al SC l'obbligo di trasmissione di dati, assumerebbe un impegno per fatto di terzo attinenti rapporti contrattuali che in taluni casi sono derivati da rapporti preesistenti (Comodato dei gestori).</p>

Misura	Punto	Citazione del testo da modificare/integrare	Inserimento del testo modificato/integrato	Breve nota illustrativa delle motivazioni sottese alla proposta di modifica/integrazione
Misura 17	17.5	Ai fini dell'affidamento della nuova subconcessione, il CA si impegna ad avviare le procedure con congruo anticipo, comunque non inferiore a 18 mesi prima della scadenza della subconcessione, in modo tale da evitare soluzioni di continuità nella gestione dei servizi e delle attività nelle aree di servizio.	<p>Ai fini dell'affidamento della nuova subconcessione, il CA si impegna ad avviare le procedure con congruo anticipo, comunque non inferiore a 18 12 mesi prima della scadenza della subconcessione, in modo tale da evitare soluzioni di continuità nella gestione dei servizi e delle attività nelle aree di servizio.</p> <p>In sede di prima applicazione le procedure dovranno essere avviate entro 6 mesi dalla scadenza naturale o prorogata.</p>	Vista la complessità di applicazione della misura i tempi ipotizzati non si ritengono perseguibili soprattutto per i servizi già scaduti o in scadenza al tempo della presente consultazione.